



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Costruzioni



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Installazione e Impianti



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Produzione

---

## Bonus Edilizi – Legge di Bilancio 2025

## Correttivo codice appalti – Decreto Legislativo 209, 31 dicembre 2024

### **Sede Nazionale**

Piazza M. Armellini, 9A  
00612 Roma, Italia  
T. +39 06 441 881  
[www.cna.it](http://www.cna.it)

### **Sede di Bruxelles**

Rue Joseph II, 36-38B  
1000 Bruxelles, Belgio  
T. +32.2-2307429  
[bruxelles@cna.it](mailto:bruxelles@cna.it)

### **Divisione Sindacale e Associativa**

Unione Costruzioni  
T. +39 06 44188215  
[costruzioni@cna.it](mailto:costruzioni@cna.it)

## Bonus Edilizi

### Approfondimento delle modifiche apportate dalla Legge bilancio

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 segnano un cambiamento significativo, ridefinendo il sistema delle detrazioni fiscali con l'obiettivo dichiarato di "razionalizzare gli incentivi" e promuovere un "adattamento alla sostenibilità ambientale e all'efficienza economica".

Le variazioni introdotte sollevano diverse perplessità sotto il profilo politico, soprattutto considerando che la Confederazione, anche supportata da evidenze emerse dallo studio condotto da Nomisma, aveva sostenuto una posizione diversa. Lo studio dimostra in modo chiaro come il mantenimento degli incentivi fiscali per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica avesse contribuito positivamente sotto molteplici aspetti, tra cui crescita economica, sostenibilità ambientale e benessere sociale.

La riduzione delle aliquote per interventi edilizi ed energetici rischia di comprimere ulteriormente la domanda in un settore cruciale per l'economia italiana. Lo studio Nomisma ha dimostrato che gli incentivi hanno svolto un ruolo fondamentale per la ripresa economica post-pandemica, generando:

- Crescita occupazionale nel settore edilizio e nelle filiere collegate;
- Incremento del PIL grazie all'aumento degli investimenti privati;
- Effetti moltiplicativi su altri comparti economici.

L'abbandono prematuro di queste politiche potrebbe dunque disincentivare interventi di riqualificazione, con effetti negativi sull'intero sistema economico, tale fenomeno non solo rischierebbe di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed efficienza, ma potrebbe anche incidere negativamente sulla corretta contribuzione fiscale, limitando le risorse disponibili per sostenere politiche di sviluppo e coesione sociale. Si ricorda al riguardo che i primi bonus fiscali introdotti avevano, tra i loro principali obiettivi, quello di favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Alla luce delle evidenze, appare chiaro come il mantenimento degli incentivi fiscali per un periodo di medio-lungo termine avrebbe garantito benefici ambientali, economici e sociali più ampi e duraturi. La Confederazione ribadisce la necessità di un approccio che favorisca la stabilità normativa e incentivi una transizione sostenibile e inclusiva, senza penalizzare famiglie e operatori economici.

Nel 2025, le aliquote del Bonus ristrutturazioni (cd. bonus casa), Ecobonus e Sismabonus sono del 50% per le abitazioni principali e del 36% per le altre abitazioni, sono esclusi dalle agevolazioni ecobonus e bonus ristrutturazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche, alimentate a combustibili fossili. Dal 2026 al 2027, diventano del 36% per le abitazioni principali e del 30% per le altre abitazioni. Il limite di spesa è di 96mila Euro. Il Bonus mobili mantiene un'aliquota del 50% con un tetto di spesa di 5.000 euro, mentre il Bonus barriere architettoniche conferma le regole attuali per il 2025. Il Superbonus è limitato agli interventi avviati entro il 15 ottobre 2024, con un'aliquota del 65% distribuita in dieci anni. Il Bonus verde non è stato

confermato. Sono stati introdotti limiti alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, variabili in base al numero di figli a carico.

### Table Riepilogative

Anno	2025	2026	2027
<b>Abitazione principale</b>			
Efficientamento Energetico	50%	36%	36%
Ristrutturazione	50%	36%	36%
Sisma bonus e Sismabonus acquisti	<b>50%</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>
<b>Abitazioni diverse da quella principale</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Efficientamento Energetico	36%	30%	30%
Ristrutturazione	36%	30%	30%
Sisma bonus e Sismabonus acquisti	36%	30%	30%
Bonus Mobili *	50%	np	np
Limiti di spesa	96.000,00 €		
Superbonus Area Cratere	110%	np	np
Superbonus* *	65%	np	np
Bonus barriere architettoniche	75%	np	np

\*Nota spese fino a 5.000 euro per mobili ed elettrodomestici legati a ristrutturazioni.

\*\*Nota: La detrazione è valida solo per interventi con CILA presentata entro il 15 ottobre 2024 o, per i condomini, con delibera assembleare e CILA entro la stessa data. Inclusi interventi con istanza di demolizione e ricostruzione presentata entro il 15 ottobre 2024. Il riordino dei bonus fiscali e delle aliquote previsto dalla Legge di Bilancio 2025 dovrà necessariamente essere coordinato con il riordino delle spese detraibili:

<b>Riordino delle Detrazioni per Redditi Superiori a 75.000 euro</b>	
	Limite
redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro	14.000,00 €
redditi superiori a 100.000 euro	8.000,00 €
Importo calcolato moltiplicando l'importo base per i seguenti coefficienti:	
nessun figlio a carico	0,5
un figlio a carico	0,7



due figli a carico	0,85
più di due figli o almeno un figlio con disabilità certificata	1

## Correttivo Codice Appalti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto Legislativo n. 209 in data 31 dicembre 2024](#), sono state introdotte rilevanti modifiche a diversi articoli e allegati del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In attesa di un'analisi più esaustiva e completa, si ritiene utile soffermarsi su alcune modifiche che in modo particolare impattano il nostro sistema di imprese.

**Art.2 (modifiche all'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici – Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore)**

L'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, disciplina il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

La formulazione originaria dell'articolo aveva sollevato, in diverse occasioni, criticità connesse al cosiddetto "criterio di equivalenza", causando spesso difficoltà alle imprese che applicavano un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nei bandi o negli inviti predisposti dalle stazioni appaltanti.

Sul tema, eravamo già intervenuti con una nota ufficiale (**Prot. 42/24/RM/oz**) in data 8 febbraio 2024, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai territori. Tali segnalazioni, che evidenziavano le problematiche operative e interpretative legate al rispetto di tale criterio, sono proseguite anche nel corso del 2024, confermando la necessità di una revisione normativa per garantire maggiore chiarezza e uniformità applicativa.

Nell'analizzare le modifiche introdotte, è opportuno distinguere tre macro-temi principali che il legislatore ha voluto disciplinare:

- a) Presunzione di equivalenza;
- b) Indicazione da parte dell'operatore economico di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello individuato;
- c) Identificazione del contratto collettivo applicabile.

### Presunzione di equivalenza

Con riferimento alla presunzione di equivalenza, così come sostenuto da CNA Costruzioni nella propria nota relativa agli appalti del settore edilizia, si considera equivalente l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS:

- F015 – CCNL Edili Artigianato;
- F012 – CCNL Edili Industria e Cooperative;



- F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

L'introduzione di questa specifica rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie a un costante confronto tra CNA Costruzioni, le istituzioni e le altre organizzazioni sindacali e datoriali. Tale dialogo ha consentito di superare le criticità emerse fino a oggi, garantendo maggiore chiarezza e uniformità nell'applicazione dei contratti collettivi nel settore.

### **Indicazione da parte dell'operatore economico di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello individuato**

Quando un operatore economico applica un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando, si valuta l'equivalenza considerando:

- **Tutele economiche:** Componenti fisse della retribuzione globale annua (retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive, ulteriori indennità).
- **Tutele normative:** Parametri come orari di lavoro, malattia, maternità, permessi retribuiti, previdenza e sanità integrativa, formazione su salute e sicurezza, bilateralità, **denuncia in Cassa Edile** e altri elementi definiti.

### **Criteri di equivalenza**

L'equivalenza è riconosciuta quando:

Il valore economico complessivo della retribuzione è almeno pari a quello del contratto indicato nel bando.

**Gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali.**

Linee guida ministeriali:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture definirà le modalità per attestare l'equivalenza delle tutele.

**I criteri per valutare quali scostamenti possono essere considerati marginali.**

Queste disposizioni dovrebbero garantire che eventuali differenze nei contratti non compromettano i diritti dei lavoratori e l'equità nella valutazione delle offerte.

Tali aspetti riguardano essenzialmente il delicato e annoso tema relativo all'utilizzo di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali prive di un'adeguata rappresentatività, fenomeno che ha generato significative distorsioni nel mercato del lavoro e nel settore degli appalti pubblici.

È importante evidenziare che il testo del correttivo inizialmente presentato in Consiglio dei Ministri, includeva una disposizione specifica che stabiliva l'impossibilità di considerare come scostamenti marginali eventuali differenze riguardanti, anche singolarmente, i seguenti aspetti del contratto collettivo applicato:



**Lettera n):** Gli obblighi di comunicazione agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, come ad esempio i **versamenti alle Casse edili** o ad altri enti obbligatori previsti dal contratto.

**Lettera p):** La sanità integrativa.

**Lettera q):** La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questa previsione, inclusa nella bozza iniziale, è stata eliminata nella versione definitiva del decreto, rappresentando un indebolimento del quadro normativo. La sua presenza avrebbe contribuito a rafforzare la tutela dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, garantendo il rispetto di parametri fondamentali sia economici che normativi.

Tuttavia, questa mancanza non ci impedisce di **riaffermare tali principi attraverso il lavoro di definizione delle linee guida attuative**. In tale contesto, avremo l'opportunità di proporre soluzioni che recuperino i concetti esclusi, garantendo una difesa efficace dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni più rappresentative.

### **Individuazione del contratto collettivo**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto o concessione valutando:

- La connessione tra il contratto collettivo e le prestazioni oggetto dell'appalto, anche prevalenti.
- La maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni firmatarie a livello nazionale.

### **Modalità operative:**

- Le Stazioni appaltanti specificano nei bandi o inviti il codice ATECO dell'attività, eventualmente confrontandolo con il codice CPV degli appalti pubblici.
- Verificano l'ambito applicativo del contratto, basandosi sui sottosectori definiti nell'Archivio nazionale dei contratti presso il CNEL.

### **Criteri di rappresentatività**

- Fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali presi a base dal Ministero del Lavoro per le tabelle sul costo medio del lavoro.
- In assenza di tali tabelle, possono richiedere al Ministero del Lavoro di indicare il contratto applicabile.

In ogni caso le stazioni appaltanti non possono imporre l'applicazione di un determinato contratto collettivo come requisito di partecipazione alla gara, pena l'illegittimità del bando.

Art. 23 Clausola Revisione Prezzi (modifiche all'art. 60 e nuovo Allegato II.2-bis).

Si tratta di una modifica sostanziale dell'istituto che, nell'intento di superare i dubbi interpretativi sorti sulla misura della compensazione dovuta - ovvero se questa dovesse essere riconosciuta al lordo o al netto della variazione percentuale che fa scattare l'operatività del meccanismo di revisione dei prezzi - interviene prevedendo espressamente che le clausole di revisione dei prezzi si applicano sul valore eccedente la variazione percentuale prevista per la sua operatività e dunque senza coprire tale primo scaglione di aumento dei costi.

Viene quindi introdotta una vera e propria soglia di attivazione, una franchigia, oltre la quale si applica il calcolo della revisione.

Viene inoltre introdotto un differente meccanismo di valutazione della misura di calcolo della compensazione riconosciuta che, per gli appalti d'opera, abbassa la soglia di attivazione dal 5% al 3% e aumenta dall'80% al 90% l'indice di revisione per le prestazioni da eseguire. Rimane invece immutata per gli appalti di fornitura o servizio la soglia di attivazione al 5% e la percentuale all'80% per il riconoscimento della misura sulla variazione del costo per le prestazioni da eseguire.

Per gli appalti di servizi e forniture si prevede con un nuovo comma 2-bis che oltre il meccanismo di revisione dei prezzi, possono essere inseriti nel contratto meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo sulla base di indici inflattivi convenzionalmente individuati tra le parti. In tal caso viene espressamente prevista una compensazione tra i due meccanismi nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura.

Oltre a tali modifiche sostanziali, la disciplina sulla revisione dei prezzi vede anche l'inserimento di un nuovo apposito Allegato II.2-bis circa le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi che tiene conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, specificandone le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, mediante una serie di formule e tabelle che forniscono gli elementi per il calcolo delle variazioni dei costi.

In estrema sintesi, si prevede che per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi non si utilizzino più gli indici elaborati dall'ISTAT - previsione soppressa anche nel testo dell'articolato - bensì gli indici contenuti nell'Allegato II.2-bis, individuati dal MIT sentito l'ISTAT. Si prevede inoltre che le clausole di revisione dei prezzi introdotte dal nuovo articolo 60 siano attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, al verificarsi delle variazioni di costi previste dalla norma.

L'intervento di modifica apportato dal Correttivo sul tema della revisione dei prezzi, seppure nell'intento di migliorare le condizioni di accesso all'istituto e di aggiornare gli indici di riferimento per il calcolo della misura compensativa, appare non agevole da gestire e di controverso effetto rispetto alla differenziazione di accesso per tipologia di appalto (lavori e servizi).

## Art. 17 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – Rotazione

La modifica all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 introduce una maggiore flessibilità nella gestione degli affidamenti diretti e delle procedure di reinvio del contraente uscente. Essa consente di superare, in casi motivati, il principio del divieto di reinvio dell'affidatario uscente, a condizione che:

**Motivazione e contesto di mercato:** La possibilità di reinvio è giustificata dalla struttura del mercato e dall'effettiva assenza di alternative. Questa previsione riconosce l'esistenza di settori o contesti operativi caratterizzati da una limitata concorrenza o da vincoli oggettivi che riducono la disponibilità di operatori economici qualificati.

**Valutazione della qualità del servizio precedente:** Viene richiesto che sia effettuata una verifica dell'accurata esecuzione del contratto precedente e della qualità delle prestazioni fornite. Questo requisito è volto a garantire che il reinvio non sia automatico, ma basato su criteri oggettivi e misurabili, riducendo il rischio di favoritismi.

**Equilibrio tra efficienza e trasparenza:** La norma si pone come un tentativo di bilanciare le esigenze di semplificazione procedurale con quelle di trasparenza e concorrenza. Tuttavia, potrebbe aprire margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante, rendendo cruciale l'adozione di strumenti adeguati di controllo e documentazione delle motivazioni.

Sebbene il reinvio del contraente uscente sia subordinato a verifiche rigorose, resta il rischio che questa misura possa essere percepita come una limitazione alla concorrenza, disincentivando nuovi operatori a partecipare alle gare.

## Art. 24 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Le modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 36/2023 introducono significative novità, in particolare con riferimento agli affidamenti sotto-soglia e al ruolo delle PMI:

### Inserimento del comma 2-bis:

La norma consente di riservare partecipazione ed esecuzione alle PMI per affidamenti sotto-soglia, valorizzando il tessuto economico locale e promuovendo la competitività delle piccole e medie imprese.

L'introduzione del comma 2-bis rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione delle PMI nelle procedure di appalto e concessione, favorendo lo sviluppo del tessuto economico locale e garantendo nuove opportunità alle imprese di dimensioni più contenute. Questa apertura è un importante strumento per promuovere la competitività e la crescita delle economie territoriali.

**Maggiore attenzione ai territori:** Le modifiche ampliano la flessibilità delle stazioni appaltanti, offrendo loro strumenti per adattare le procedure alle caratteristiche del mercato di riferimento.

In sintesi, queste modifiche segnano un'importante apertura verso le PMI e un riconoscimento del ruolo cruciale dei territori nella costruzione di un sistema di appalti più equo ed efficiente. Sarà

fondamentale mantenere un confronto continuo con le stazioni appaltanti per massimizzare i benefici e garantire trasparenza e uniformità nelle applicazioni.

Art. 27 (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Le modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo n. 36/2023 introducono una nuova regolamentazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, in particolare per i consorzi stabili.

**Requisiti di capacità tecnica e finanziaria:** I requisiti richiesti ai consorzi stabili sono disciplinati dall'Allegato II.12. Per gli appalti di lavori, i requisiti:

- Sono cumulati tra consorzio e consorziate se il consorzio esegue direttamente i lavori con la propria struttura.
- Devono essere posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici se il consorzio designa imprese consorziate per l'esecuzione, anche mediante il ricorso all'avvalimento (art. 104).
- Partecipazione a più consorzi: Viene vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Questo vincolo mira a evitare sovrapposizioni e conflitti di interesse, garantendo una maggiore trasparenza e un controllo più efficace sulle qualificazioni e sui requisiti dei consorzi stessi.
- Avvalimento: Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio in proprio, con l'obbligo di specificare tali requisiti nell'attestazione SOA

### *Consorzi artigiani e di cooperative*

**Partecipazione alle gare:** I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane partecipano alle procedure di gara utilizzando requisiti propri e, contestualmente, valorizzando i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio messi a disposizione dalle consorziate che li costituiscono.

Questa previsione conferma quanto già definito dal codice, garantendo alle piccole imprese, che non possiedono autonomamente tutti i requisiti, di accedere al mercato attraverso il sistema consortile.

**Indicazione delle consorziate:** In sede di offerta, i consorzi sono obbligati a indicare per quali consorziate concorrono. Qualora una consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, anche quest'ultimo deve specificare per quali consorziate concorre.

L'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 individua le seguenti tipologie di consorzi:

Lettera b): Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro.

Lettera c): Consorzi tra imprese artigiane.

Lettera d): Consorzi stabili.

## Requisiti generali per le imprese consorziate: un chiarimento

Precedentemente, il comma 3 si applicava solo ai consorzi stabili (articolo 65, comma 2, lettera d). Con la modifica, la disciplina si estende anche ai consorzi di cooperative (lettera b) e ai consorzi di imprese artigiane (lettera c).

Con la modifica al comma 3, primo periodo dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 36/2023, viene ribadito e ampliato un principio fondamentale: anche le imprese consorziate, che eseguono materialmente i lavori o prestano i servizi/forniture, devono possedere i requisiti generali previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti.

### *Cosa prevedono gli articoli 94 e 95?*

**Articolo 94:** Stabilisce i requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento. Le imprese non devono trovarsi in situazioni che compromettano l'affidabilità morale e professionale, come:

- Condanne penali gravi o definitive per reati che incidono sull'affidabilità dell'operatore.
- Irregolarità gravi negli obblighi contributivi, fiscali o in materia di sicurezza sul lavoro.
- Situazioni di conflitto di interessi o mancanza di trasparenza.

**Articolo 95:** Disciplina i motivi di esclusione facoltativi. Le stazioni appaltanti possono escludere operatori economici che abbiano mostrato carenze nell'esecuzione di contratti precedenti, come:

- Risoluzioni contrattuali per inadempimento.
- Irregolarità gravi nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture.
- Comportamenti scorretti o violazioni gravi in ambito professionale.

### Art. 41 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Le modifiche introdotte all'articolo 119 apportano novità nel regime del subappalto, mirate a garantire maggiore equità, trasparenza e tutela sia per le piccole e medie imprese (PMI) che per i lavoratori coinvolti.

### **Subappalto riservato alle PMI (comma 2)**

Nuovo obbligo: Almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese (PMI), definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1.

Flessibilità operativa: Gli operatori economici possono proporre una diversa soglia, motivandola in base all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

Implicazioni: Promozione dell'accesso al mercato delle PMI, garantendo opportunità anche alle imprese di dimensioni ridotte.

## Revisione prezzi nei subappalti (comma 2-bis)

I contratti di subappalto devono includere clausole di revisione prezzi per tutelare i subappaltatori in caso di variazioni oggettive di mercato (articolo 60, comma 2).

Le clausole devono rispettare i criteri previsti dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis.

Maggiore tutela per i subappaltatori contro l'erosione dei margini dovuta a variazioni di prezzo delle materie prime o di altri fattori oggettivi.

## Applicazione dei contratti collettivi (comma 12)

Principio di parità - Il subappaltatore deve applicare ai dipendenti:

- Il contratto collettivo di lavoro del contraente principale;
- Oppure un diverso contratto collettivo, purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti.

Eccezioni specifiche: Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il contratto collettivo deve rispettare le specifiche disposizioni di tale articolo.

Implicazioni: Rafforzamento delle tutele per i lavoratori, assicurando condizioni equivalenti a quelle garantite dall'appaltatore.

Necessità per i subappaltatori di verificare la conformità dei contratti applicati alle attività affidate. (*elementi chiariti in commento delle modifiche dell'art. 11*)

## Utilizzo dei certificati: Novità e implicazioni principali - esclusività per i subappaltatori

**Nuova regola:** I certificati di esecuzione lavori rilasciati per attività svolte in subappalto possono essere utilizzati solo dai subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione SOA.

**Fine di una prassi consolidata:** In precedenza, le imprese appaltatrici potevano utilizzare i certificati riferiti a lavori eseguiti dai subappaltatori, accrescendo le proprie qualificazioni senza che ciò riflettesse necessariamente la loro capacità esecutiva diretta.

## Impatto sulle imprese appaltatrici

Difficoltà nell'accumulo di qualificazioni: Le imprese appaltatrici non potranno più beneficiare dei lavori, qualora effettivamente eseguiti dai subappaltatori, per migliorare il proprio profilo di qualificazione.

Le aziende appaltatrici potrebbero pertanto subire una riduzione del loro potere contrattuale verso i subappaltatori, in quanto non potranno più "appropriarsi" delle lavorazioni eseguite da questi ultimi.

## Impatto sulle imprese che lavorano in subappalto

I subappaltatori saranno gli unici titolari della possibilità di utilizzare i certificati di esecuzione per qualificarsi o mantenere la qualificazione SOA, che potrebbero dunque costruire e consolidare il proprio profilo di qualificazione direttamente grazie alle loro competenze e prestazioni.

### Possibile impatto sul mercato

Ridefinizione dei rapporti di forza: La misura tende a riequilibrare il rapporto tra appaltatori principali e subappaltatori, conferendo a questi ultimi maggiore indipendenza e una posizione di forza nel mercato.

Possibile frammentazione: Con i subappaltatori che acquisiscono maggiore autonomia, il mercato potrebbe frammentarsi, con un incremento del numero di operatori qualificati che potrebbero concorrere direttamente per appalti pubblici.

Maggiori costi e complessità per le imprese appaltatrici: Per compensare la perdita di qualificazioni derivate dai lavori dei subappaltatori, le imprese appaltatrici dovranno investire maggiormente nell'esecuzione diretta dei lavori, aumentando i costi operativi e organizzativi.

Le imprese appaltatrici dovranno riorganizzare le proprie strategie, con possibili ripercussioni sui costi e sulla loro competitività, i subappaltatori avranno un'opportunità importante di crescita, ma dovranno gestire questa nuova responsabilità con adeguate strutture amministrative e gestionali.

Questa misura, seppur innovativa, richiederà un periodo di adattamento per tutti gli operatori del settore.

Art. 91 (Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura)

Abbiamo ottenuto una modifica fondamentale all'articolo 24, comma 8 dell'Allegato II.12 del decreto legislativo n. 36/2023. Questa modifica consente ai consorzi artigiani, ai consorzi di cooperative e ai consorzi stabili di continuare a utilizzare, per fini di qualificazione, i lavori eseguiti dalle imprese consorziate per l'intero importo, sia nella categoria prevalente che in quelle scorporabili.

### Il contesto della modifica

Nella precedente formulazione, avrebbe limitato la capacità dei consorzi di valorizzare i lavori delle consorziate delle cd. categorie scorporabili, equiparandoli ai lavori dei subappaltatori. Questo approccio avrebbe avuto un impatto negativo sui consorzi artigiani, privandoli di uno dei principali strumenti di qualificazione: la possibilità di utilizzare pienamente i lavori eseguiti dalle imprese consorziate.

## Eliminazione della previsione relativa all'illecito professionale grave per ritardi nell'esecuzione – Modifiche all'articolo 98 del D.Lgs. 36/2023

L'articolo 23 della prima versione del correttivo, in fase di proposta, prevedeva una modifica significativa all'articolo 98, includendo tra gli illeciti professionali gravi anche l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione, superiori al 2% dell'ammontare netto contrattuale (ex articolo 126, comma 1).

Questa disposizione, sulla quale avevamo preso posizione anche in Audizione, aveva suscitato forti perplessità per il suo carattere eccessivamente afflittivo,

Il riconoscimento del ritardo quale illecito grave avrebbe rischiato di penalizzare in modo sproporzionato le imprese, compromettendo la loro partecipazione a futuri affidamenti anche in presenza di ritardi occasionali e non indicativi di una mancanza di competenza o professionalità.

**Esito della revisione normativa:** In fase di stesura definitiva, tale previsione è stata positivamente eliminata, a conferma della volontà del legislatore di garantire una regolamentazione più equilibrata e proporzionata, distinguendo tra episodi isolati di ritardo e comportamenti professionali effettivamente gravi e persistenti.

### Art.15 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, °36)

La variazione introduce alcune modifiche significative rispetto alla precedente versione in merito all'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come il BIM, per la progettazione e realizzazione di opere.

Una prima differenza riguarda la soglia economica. In precedenza, l'obbligo era fissato per tutte le opere con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Ora, tale limite è stato innalzato a 2 milioni di euro, restringendo così l'ambito di applicazione obbligatoria ai progetti di maggiore rilevanza economica. Questo cambiamento semplifica la gestione per interventi di minore entità, che rappresentano spesso la maggior parte dei lavori pubblici.

Per gli interventi su edifici di interesse culturale, invece, è stato introdotto un criterio specifico: l'obbligo di utilizzare strumenti digitali si applica se l'importo supera la soglia comunitaria di 5.382.000 euro, come previsto dall'articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Rimane invariata la disposizione che esclude dall'obbligo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che tali opere non riguardino costruzioni precedentemente realizzate utilizzando già metodi di gestione digitale.

### Art. 18 (Modifiche Art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, °36 – Procedura per l'affidamento)

La modifica, introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito web l'avvio di una consultazione preliminare nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dello stesso articolo. Questa misura mira a garantire

maggiore trasparenza e partecipazione, informando gli operatori economici sull'avvio delle procedure.

Tuttavia, sarebbe stato opportuno estendere l'obbligo anche agli affidamenti diretti, senza consultazione di più operatori, per garantire maggiore equità e competitività. In particolare, sarebbe utile conoscere i nominativi degli operatori che ricevono affidamenti diretti, al fine di prevenire opacità e favorire una gestione più trasparente degli appalti pubblici.

Art. 30 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, °36)

L'art. 99, comma 3-bis, introduce una soluzione per i casi di malfunzionamento del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico): trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente può disporre l'aggiudicazione previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione. Tuttavia, restano valide le facoltà della stazione appaltante di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, dichiarazione di inefficacia o risoluzione del contratto, nonché l'imputazione di responsabilità per false dichiarazioni, qualora successivamente emergano irregolarità durante le verifiche. Questa misura garantisce continuità nelle procedure di aggiudicazione, limitando i disagi causati da problemi tecnici.

Art. 32 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Per le procedure di **aggiudicazione di appalti di servizi e forniture** si introducono modifiche, con l'obiettivo di attenuare le problematiche emerse durante il periodo Covid. In precedenza, gli operatori economici dovevano dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria basandosi sul fatturato globale maturato nell'ultimo triennio precedente la procedura di gara. Con la nuova disposizione, è possibile fare riferimento ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la procedura.

Il periodo di riferimento per dimostrare l'esecuzione di contratti analoghi è stato esteso dagli ultimi tre anni agli ultimi dieci anni.

Art 37 (Abrogazione Art. 109 – decreto legislativo 31 marzo 2023, °36 Reputazione d'impresa)

L'abrogazione dell'articolo 109, che prevedeva l'istituzione di un sistema reputazionale per le imprese gestito dall'ANAC, può essere interpretata come un passo verso una maggiore semplificazione normativa e amministrativa. Sebbene il sistema fosse stato concepito per incentivare comportamenti virtuosi e migliorare la trasparenza e la qualità degli appalti pubblici, esso introduceva anche complessità operative e burocratiche significative.

Art. 45 (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, °36 – Penali e premi di accelerazione)

Le penali per il ritardato adempimento subiscono un incremento significativo, passando dai precedenti valori compresi tra lo 0,3‰ e l'1‰ giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, a un intervallo più elevato, compreso tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ giornaliero.

Il correttivo introduce un approccio più articolato e dettagliato rispetto al premio di accelerazione. Rispetto a prima della modifica introdotta, da oggi il premio diventa obbligatorio e deve essere



previsto nel bando o nell'avviso di gara, eliminando la discrezionalità della stazione appaltante. Il calcolo del premio è strutturato in base a giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, proporzionato all'importo del contratto e organizzato secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, come definiti nei documenti di gara.

Inoltre, correttamente, il correttivo pone particolare enfasi sul rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori: il premio è riconosciuto solo se le prestazioni sono conformi alle obbligazioni contrattuali e sono garantite adeguate tutele di sicurezza sul lavoro. Questa aggiunta rafforza il legame tra la qualità dell'esecuzione e l'erogazione del premio.

Il riconoscimento della premialità può essere previsto da SA anche per gli appalti di servizi e forniture.

*f.to* Il Responsabile Nazionale  
Unione CNA Costruzioni  
Riccardo Masini

*f.to* Il Responsabile Nazionale  
Unione CNA Installazione Impianti  
Diego Prati

*f.to* La Coordinatrice Nazionale  
Unione CNA Produzione  
Valentia Di Berardino